



**ENTE AUTONOMO
PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE**

REGOLAMENTO del PARCO

(Art. 11, legge 394/91)

(allegato alla Deliberazione n. 5 del 12/02/2011)

Pescasseroli, Febbraio 2011

Indice

TITOLO I - NULLA OSTA	4
Art. 1 - Domanda di Nulla Osta.....	4
Art. 2 - Procedimento	4
Art. 3 - Progetti preliminari	4
Art. 4 - Comitato Tecnico-Urbanistico	4
Art. 5 - Funzionamento del Comitato	5
Art. 6 - Provvedimento di Nulla Osta.....	5
Art. 7 - Provvedimento sul Nulla Osta in sede di Conferenza di Servizi	6
TITOLO II - TIPOLOGIE DI OPERE E MANUFATTI	7
Art. 8 - Ambito di applicazione	7
Art. 9 - Coperture e cornicioni.....	7
Art. 10 - Murature esterne	7
Art. 11 - Aperture e infissi.....	8
Art. 12 - Aggetti, porticati e scale esterne	8
Art. 13 - Muri di contenimento e recinzione	8
Art. 14 - Pavimentazioni	8
Art. 15 - Opere stradali	9
Art. 16 - Strutture ed edifici a funzione produttiva	9
TITOLO III - ATTIVITA' COMMERCIALI.....	10
Art. 17 - Strutture pubblicitarie	10
Art. 18 - Attività commerciale ambulante	10
TITOLO IV - UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI	11
Art. 19 - Usi civici	11
Art. 20 - Definizione di bosco	11
Art. 21 - Interventi selvicolturali.....	11
Art. 22 - Periodi di taglio.....	12
Art. 23 - Procedure di autorizzazione al taglio e di determinazione e liquidazione dell'indennizzo	12
Art. 24 - Acquisizioni per contratto	13
TITOLO V - UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI.....	14
Art. 25 - Definizione di pascolo.....	14
Art. 26 - Modalità generali di utilizzazione dei pascoli	14
Art. 27 - Procedure di Nulla osta al pascolo	14
Art. 28 - Norme di comportamento.....	15
Art. 29 - Utilizzazione dei pascoli nella disponibilità diretta dell'Ente Parco.....	15
Art. 30 - Controlli e sanzioni inibitorie.....	15
Art. 31 - Ricoveri e recinzioni.....	16
TITOLO VI - USI, COSTUMI, CONSUETUDINI, ATTIVITA' TRADIZIONALI.....	17
Art. 32 - Feste popolari e tradizionali	17
Art. 33 - Raccolta di legna a terra e potatura della frasca	17
TITOLO VII - TRAFFICO MOTORIZZATO.....	18
Art. 34 - Divieto di transito e sosta nei boschi e sui pascoli	18
Art. 35 - Limitazioni al transito su strade o piste di servizio	18
Art. 36 - Sanzioni.....	18
TITOLO VIII - ATTIVITA' RICREATIVE	19
Art. 37 - Campeggio e bivacco	19
Art. 38 - Norme di comportamento.....	19
Art. 39 - Derghe	19
Art. 40 - Foresterie.....	19
Art. 41 - Autorizzazione	20
Art. 42 - Pic Nic	20
Art. 43 - Escursionismo	20
Art. 44 - Introduzione di cani.....	21
Art. 45 - Attività sportive	21
TITOLO IX - RICERCA SCIENTIFICA E DOCUMENTARISTICA.....	22
Art. 46 - Ricerca scientifica	22
Art. 47 - Materiale prodotto	22
Art. 48 - Assistenza	22

Art. 49 - Riprese di immagini	23
TITOLO X - EMISSIONI SONORE E LUMINOSE.....	24
Art. 50 - Emissioni sonore e luminose	24
Art. 51 - Uso di fuochi.....	24
Art. 52 - Fuochi pirotecnici	24
Art. 53 - Sorvolo.....	24
TITOLO XI - TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA	26
Art. 54 - Protezione della flora	26
Art. 55 - Prodotti del bosco e del pascolo	26
Art. 56 - Raccolta dei funghi	27
Art. 57 - Modalità di raccolta.....	27
Art. 58 - Raccolta dei tartufi	27
TITOLO XII - TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA.....	29
Art. 59 - Gestione della fauna.....	29
TITOLO XIII - TUTELA DELLE ACQUE E ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL PARCO	30
ART. 60 - Gestione delle risorse idriche.....	30
Art. 61 - Pesca nelle acque lacuali	30
Art. 62 - Tempi e mezzi di pesca nelle acque lacuali	30
Art. 63 - Prelievo nelle acque lacuali	30
Art. 64 - Pesca nelle acque fluviali.....	31
Art. 65 - Zona di pesca "no kill"	31
Art. 66 - Tempi e mezzi di pesca nelle acque fluviali	31
Art. 67- Prelievo nelle acque fluviali.....	31
Art. 68 - Ripopolamenti, immissioni e recupero ambientale dei corsi d'acqua.....	32
Art. 69 - Pesca di selezione	32
Art. 70 - Diritti di pesca.....	32
Art. 71 - Sanzioni.....	32
TITOLO XIV - INTRODUZIONE DI ARMI DA PARTE DI PRIVATI NEL TERRITORIO DEL PARCO	33
Art. 72 - Introduzione di armi - Generalità	33
Art. 73 - Soggetti esclusi	33
Art. 74 - Obbligo di comunicazione per particolari categorie.....	33
Art. 75 - Trasporto di armi per uso sportivo e da caccia.....	33
Art. 76 - Procedimento	34
Art. 77 - Caratteri dell'autorizzazione.....	34
Art. 78 - Elenco delle persone autorizzate	35
Art. 79 - Detenzione e commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi	35
Art. 80 - Disposizione transitoria per i residenti nel territorio del Parco	35
TITOLO XV - INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA	36
Art. 81 - Indennizzo	36
Art. 82 - Esclusioni e limitazioni.....	36
Art. 83 - Denuncia.....	36
Art. 84 - Accertamento	37
Art. 85 - Valutazione del danno al bestiame ed agli apiari	37
Art. 86 - Valutazione del danno alle colture	37
Art. 87 - Valutazione del danno alle strutture	38
Art. 88 - Danni da orso.....	38
Art. 89 - Danni da cane e da cane inselvatichito	38
Art. 90 - Liquidazione.....	38
Art. 91 - Contenzioso	38
Art. 92 - Misure di prevenzione	39
Art. 93 - Premio sostitutivo per la gestione dei pascoli e degli allevamenti.....	39
Art. 94 - Danni nella zona di protezione esterna e nell'Area Contigua.....	39
Art. 95 - Evoluzione del danno nel tempo	40
Art. 96 - Indennizzo in natura	40
Art. 97 - Monitoraggio	40
TITOLO XVI - NORME FINALI.....	41
Art. 98 - Sanzioni.....	41

TITOLO I - NULLA OSTA

Art. 1 - Domanda di Nulla Osta

- 1.** Il rilascio di concessioni od autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del Parco è subordinato al preventivo Nulla Osta dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- 2.** La domanda di Nulla Osta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a dar conto dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste, delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché a rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi quale risulterà dopo l'intervento.
- 3.** Tale documentazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica e ambientale dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del Piano del Parco. Deve essere corredata, inoltre, da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.

Art. 2 - Procedimento

- 1.** Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Servizio comunica tempestivamente al richiedente il nulla osta l'avvio del procedimento e il nominativo di chi ne sia il responsabile. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
- 2.** Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria valutando:
 - la corrispondenza della tipologia progettuale a quella dichiarata nella domanda;
 - la completezza delle informazioni in relazione alla complessità dell'intervento;
 - la corrispondenza dello stato dei luoghi (progetto preliminare, definitivo o esecutivo) a quanto rappresentato negli elaborati relativi;
 - la conformità del progetto alla normativa del Parco.Egli richiede le integrazioni necessarie o formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione.
- 3.** Il Responsabile del procedimento, qualora ritenga insufficiente la documentazione trasmessa, può, per una sola volta, chiederne un'integrazione al fine di una più completa valutazione. La richiesta di integrazione istruttoria sospende, fino al relativo riscontro, il decorso del termine per il silenzio assenso previsto all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 3 - Progetti preliminari

- 1.** Il Responsabile del Servizio tecnico-urbanistico su domanda di chi abbia interesse, rilascia, per determinati effetti previsti da leggi o regolamenti, un parere preliminare sulla compatibilità, valutata allo stato degli atti, di progetti preliminari rispetto alle previsioni del Piano del Parco e del Regolamento, allo scopo di indirizzare la progettazione nel senso più coerente alla disciplina urbanistico-edilizia del Parco. Tale parere è rilasciato entro 60 giorni; esso, tuttavia, non pregiudica l'esame successivo dell'eventuale progetto esecutivo.

Art. 4 - Comitato Tecnico-Urbanistico

- 1.** Ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 il Consiglio Direttivo dell'Ente istituisce un apposito Comitato Tecnico-Urbanistico che si pronuncia, quale organo tecnico-consulativo, sulle domande di Nulla Osta il cui esame presuppone valutazioni di particolare complessità.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Direttore dell'Ente Parco in funzione di Presidente;
- b) da un tecnico urbanista con esperienze maturate nel campo della tutela del paesaggio e particolarmente esperto sulle tipologie edilizie dei territori del Parco;
- c) da un esperto in materie naturalistiche e ambientali;

La designazione avviene sulla base di valutazione dei curriculum, che dimostrino l'esperienza maturata in materia.

3. I componenti del Comitato durano in carica fino all'eventuale sostituzione di essi, comunque non oltre un anno dal rinnovo del Consiglio Direttivo, e possono essere rinominati consecutivamente una sola volta; essi decadono dalla carica quando risultino assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive. Il componente subentrato ad altro componente, cessato dall'ufficio per decadenza o altro motivo, resta in carica per la durata residua del Consiglio Direttivo.

4. Nel caso di esame di un progetto di un ente pubblico, al Comitato urbanistico può partecipare con funzioni consultive il dirigente del servizio incaricato dell'ente presentante il progetto.

Art. 5 - Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato è presieduto dal Direttore con funzioni di Presidente; esso è coadiuvato dal Responsabile del Servizio Urbanistico o dal Responsabile del procedimento con funzioni di segretario.

2. Le riunioni del Comitato sono valide quando intervengano almeno due componenti, compreso il suo Presidente o Vicepresidente. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio Urbanistico e i Responsabili dei Servizi che il Direttore ritenga di sentire.

3. I componenti del Comitato non possono presenziare all'esame e alla valutazione dei progetti elaborati da loro o da società o associazioni professionali di cui siano componenti o consulenti ovvero alla cui esecuzione siano comunque interessati. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere fatto esplicito riferimento nel verbale della riunione.

4. Il Comitato ha facoltà di sentire, durante le adunanze, i soggetti proponenti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame. Per argomenti di particolare importanza il Comitato può invitare alle adunanze, senza diritto di voto, esperti di particolari settori o materie e rappresentanti di categorie sociali interessate.

Art. 6 - Provvedimento di Nulla Osta

1. Il Nulla Osta è rilasciato a seguito della riscontrata conformità della domanda, corredata di tutti gli elaborati progettuali richiesti, alla normativa del Parco. Il Nulla Osta è negato, oltre che in caso di difformità del progetto dalla normativa vigente, quando, dalla carenza o lacunosità degli elaborati progettuali richiesti, risulti impossibile verificare la rispondenza alla normativa in vigore. Il provvedimento sul Nulla Osta deve in ogni caso essere motivato.

2. Salvo il caso in cui l'Ente Parco sia chiamato a pronunciarsi nel contesto di una delle conferenze di servizi disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ovvero da altra legge speciale, il provvedimento sul Nulla Osta è reso entro 60 giorni dalla richiesta. L'eventuale diniego è affisso per la durata di sette giorni presso l'albo dell'Ente Parco e del Comune interessato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Direttore dell'Ente Parco può rinviare, previa comunicazione scritta al richiedente, per una sola volta e per non più di trenta giorni, i termini di espressione del Nulla Osta per esigenze connesse al completamento dell'istruttoria.

Art. 7 - Provvedimento sul Nulla Osta in sede di Conferenza di Servizi

- 1.** Salvo il caso di conferenza di servizi a carattere istruttorio, ove l'Ente Parco sia chiamato a pronunciarsi nel contesto di una delle conferenze di servizi disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ovvero da altra legge speciale, il termine di sessanta giorni previsto per l'emissione del provvedimento sul Nulla Osta, è prorogato fino al termine ultimo previsto per la conclusione della conferenza medesima.
- 2.** Il Direttore dell'Ente Parco o suo delegato partecipa alle conferenze di servizi quale rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 14-ter, co.6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

TITOLO II - TIPOLOGIE DI OPERE E MANUFATTI

Art. 8 - Ambito di applicazione

1. Fatti salvi gli interventi da realizzare nelle zone D (Aree di promozione economico- sociale) come individuate dal Piano del Parco, i quali sono disciplinati dagli strumenti urbanistici generali e attuativi nonché dai regolamenti edilizi dei Comuni, previa intesa con l'Ente Parco e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di attuazione del Piano del Parco, nelle zone A (Area di riserva integrale), B (area di riserva generale) e C (area di protezione) gli interventi a carattere edilizio consentiti dalle norme di attuazione del Piano del Parco si adeguano alle seguenti disposizioni. Le stesse costituiscono comunque linee di indirizzo per gli interventi previsti in zona D.

Art. 9 - Coperture e cornicioni

1. Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate con pendenza consentita compresa tra il 30 ed il 35%, con sporgenza delle falde dal filo del fabbricato di dimensioni proporzionali all'altezza del corpo di fabbrica. Le coperture piane sono consentite solo per piccoli corpi di collegamento tra unità volumetriche. Salvo che si tratti di interventi di manutenzione ordinaria, diretti ad effettuare riparazioni di manufatti esistenti, i cornicioni devono essere realizzati con strutture in legno e velette ovvero col sistema della «romanella» in coppi di 2, 3 o 5 ordini, in relazione all'altezza del fabbricato e alle tipologie prevalenti nelle aree di riferimento.

2. Il materiale di copertura deve essere il coppo in laterizio in terra di colore chiaro o comunque di colore tradizionalmente usato nei luoghi, salvo opportunità di adeguamento ad un contesto diverso, specifico dell'area di riferimento; sono ammesse coperture in laterizio tipo «marsigliese» ovvero in laterocemento relativamente ad edifici soggetti a condizioni climatiche particolarmente severe o per esigenze di tipo statico, Nel rifacimento delle coperture deve essere riutilizzato, ove possibile, il materiale di recupero.

3. E' vietato l'utilizzo di altro tipo di laterizio, quali tegole del tipo «romano», «portoghese», «olandese» ecc, ovvero di altro tipo di materiale (lastre lisce o ondulate in zinco o rame, fibrocemento, resina traslucida, *eternit*, cemento colorato o vetro ecc.), salvo l'utilizzo di onduline da sottoporre al manto di copertura in coppo in funzione di esigenze termoigrometriche. Nelle coperture possono essere integrati, con gli opportuni accorgimenti al fine di minimizzarne la visibilità, pannelli solari fotovoltaici e termici.

Art. 10 - Murature esterne

1. Ove il contesto architettonico, la tipologia dell'edificio o la qualità del paramento esterno non consiglino l'intonacatura delle murature esterne, è prescritto, per le stesse, il mantenimento del pietrame a faccia vista mediante cibatura degli interstizi, realizzata con malta bastarda, preparata con sabbia, cemento bianco e calce, apposta «a schiaffo» e stesa a radere il pietrame di maggior pezzatura.

2. Negli altri casi, ed in particolare per gli edifici di particolare valore architettonico, è prescritto l'uso di intonaco civile, in malta di calce aerea o idraulica lisciata a frattazzo e tinteggiata con colore in impasto con colori propri della tradizione dell'area di riferimento. In ogni caso deve essere data opportuna emergenza fisica a stipiti, archi, architravi, soglie, davanzali, finiture ed eventuali elementi decorativi.

3. Sono vietati rivestimenti diversi quali materiali in laterizio, ceramici (grès, porcellanati), pannelli prefabbricati, rivestimenti con pannelli laminati, materie plastiche e simili.

4. Sui fronti prospettanti su spazi pubblici ovvero visibili ad ampio raggio, è vietata la posa di condutture o tubazioni esterne di ogni tipo, ad esclusione dei canali di gronda e dei tubi per la distribuzione del gas per i quali comunque dovranno essere garantiti gli accorgimenti tesi a ridurre l'impatto visivo.

Art. 11 - Aperture e infissi

1. L'apertura di finestre e porte-finestre deve essere di proporzione e dimensioni tali da rispettare le tradizioni costruttive dei luoghi. Sono vietate tutte le tipologie di aperture a bandiera o a nastro, mentre sono ammesse le aperture ad arco, a tutto sesto, ribassato o policentrico. Le aperture di garages e depositi, ove possibile, devono essere di forma arcuata compatibilmente con le altezze disponibili.
2. In caso di nuove realizzazioni, le aperture devono essere incorniciate in stipiti, archi o architravi, soglie o davanzali, realizzati in materiali e tipologie secondo gli usi tradizionali locali.
3. Gli infissi e gli apparecchi di oscuramento di finestre e porte dovranno essere realizzati in legno, in tinta opaca secondo le tradizioni dei luoghi. Nelle finestre, gli infissi devono essere apposti in posizione adeguatamente arretrata dal filo esterno degli stipiti in maniera che sia visibile l'imbotto, salvo che si tratti di mantenere o ripristinare tipologie di infisso incompatibili con tale prescrizione, in relazione a documentate tradizioni locali.
4. Cancelli, ringhiere, sovrapporte, griglie e simili devono essere realizzati con elementi pieni in ferro o in ghisa di adeguato spessore, ad andamento prevalentemente verticale.
5. E' vietato l'uso di sistemi di chiusura apposti esternamente all'infisso quali persiane, tapparelle, avvolgibili e simili.

Art. 12 - Aggetti, porticati e scale esterne

1. Negli edifici esistenti l'aggetto dei balconi deve essere mantenuto o realizzato in pietra tradizionale del luogo, con un frontalino opportunamente sagomato, ed essere sorretto da mensole, in pietra lavorata, ghisa o ferro battuto opportunamente sagomate e non potrà superare mt. 0,90, proporzionalmente alle dimensioni dello spazio pubblico sul quale aggetta.
2. Non è consentita la realizzazione di volumi aggettanti e di pensiline di qualunque tipo e materiale.
3. Non è consentito l'abbattimento dei porticati esistenti. Le murature degli stessi, eventuali archi compresi, devono essere mantenute o realizzate in pietrame a faccia vista. Devono essere mantenute altresì, ove possibile, le volte interne.
4. Le scale esterne, ove esistenti e costituenti elemento tipologico dell'edificio, devono essere mantenute; in caso di nuova costruzione, esse possono essere realizzate solo in modo da non costituire elemento aggettante, utilizzando tipologie e materiali tipici dei luoghi.

Art. 13 - Muri di contenimento e recinzione

1. I muri di contenimento e di recinzione, prospettanti su spazi pubblici o privati, debbono essere realizzati o mantenuti in pietra locale, a secco o legati con malta di colore identico al pietrame e incassata negli interstizi. Il rivestimento di muri in cemento esistenti o da realizzare è consentito utilizzando esclusivamente masselli di pietra locale preferibilmente di recupero.

Art. 14 - Pavimentazioni

1. Non è consentita la sostituzione delle antiche pavimentazioni in materiale calcareo o basaltico, fatte salve le esigenze di manutenzione. Le nuove pavimentazioni e le manutenzioni dovranno essere realizzate in materiale

adatto ai luoghi, in basolato a differente pezzatura, ovvero in acciottolato, utilizzando cubetti ovvero ad opera incerta, anche in modo integrato, di preferenza salvaguardando la permeabilità dei suoli.

2. Fatti salvi i casi di manutenzione di superfici già asfaltate, nei centri abitati sono tassativamente escluse le pavimentazioni in asfalto bituminoso, come pure le pavimentazioni in cemento di qualsiasi natura e forma, piastrelle di qualsiasi natura e forma, porfido o basalto, laterizio, materiale ceramico.

3. La pavimentazione di strade bianche e sterrate dovrà essere soggetta a specifico nulla osta, valutandone le finalità di uso e, qualora assentita, dovrà essere realizzata con materiali che ne garantiscano il corretto inserimento paesaggistico.

Art. 15 - Opere stradali

1. I muri di contenimento e di protezione delle strade pubbliche e le altre opere d'arte quali le opere di regimazione delle acque in genere devono essere realizzati in pietra locale, minimizzando la visibilità del legante. E' prescritto il mantenimento ed il ripristino di muretti con funzione di barriera di delimitazione a valle della sede stradale. Qualora a causa delle norme di sicurezza si debba provvedere alla messa in opera di guard rail, gli stessi dovranno essere realizzati in legno o acciaio di tipo "corten", avendo cura di individuare tipologie realizzative che si inseriscano nel contesto.

2. La manutenzione straordinaria di ponti ed attraversamenti dovrà essere finalizzata alla salvaguardia ed al ripristino dei connotati architettonici originari dei manufatti, con particolare riferimento ai materiali costruttivi, alle forme architettoniche ed ai particolari costruttivi quali spallette e muretti.

3. La manutenzione delle scarpate e delle aree di pertinenza delle strade dovrà avvenire salvaguardando la vegetazione arbustiva ed arborea, fatte salve documentate necessità di sicurezza. E' in ogni caso vietato l'impiego di frese per il controllo della vegetazione arbustiva ed arborea e di diserbanti per il controllo della vegetazione. Le opere di stabilizzazione delle scarpate dovranno essere realizzate utilizzando materiali del posto e tecniche, anche innovative, di ingegneria naturalistica; l'uso di reti metalliche per il contenimento delle scarpate dovrà essere limitato ai soli casi in cui non esistano alternative di minor impatto paesaggistico, ed in generale dovrà essere sostituito da tecniche volte al rinverdimento delle scarpate.

Art. 16 - Strutture ed edifici a funzione produttiva

1. Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate con pendenza compresa tra il 30 ed il 35%. Salvo il caso in cui ricorrano esigenze statiche ovvero per esigenze legate alla integrazione di elementi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il materiale di copertura deve essere il coppo in laterizio prevalentemente di colore «terra chiara» o ocra. Le pareti esterne potranno essere realizzate in pietrame locale ovvero intonacate con malta bastarda di calce tinteggiata con colore in impasto. Le finestre dovranno essere consone per forme e dimensioni alle tipologie locali e comunque mai a nastro. Nelle coperture possono essere integrati, con gli opportuni accorgimenti al fine di minimizzarne la visibilità, pannelli solari fotovoltaici e termici.

TITOLO III - ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 17 - Strutture pubblicitarie

1. fatto salvo quanto previsto all'art. 11 del Piano del Parco, al di fuori delle zone D non è consentita l'installazione o l'utilizzo di strutture recanti messaggi pubblicitari.

Art. 18 - Attività commerciale ambulante

1. L'attività di commercio ambulante non è consentita al di fuori delle zone D. In deroga a tale divieto, in occasioni di particolari manifestazioni il Comune, nel rilascio delle autorizzazioni così come previsto dalla normativa regionale in materia, dovrà acquisire il preventivo nulla osta dell'Ente Parco. Le autorizzazioni sopradette non dovranno arrecare pregiudizio alla bellezza e alla quiete dei luoghi. Non sono in ogni caso consentiti, al di fuori della zona D, installazioni di giostre o strutture assimilabili.

TITOLO IV - UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI

Art. 19 - Usi civici

1. Ai sensi della legge 13 dicembre 1991 n° 394, e successive modificazioni, ai cittadini residenti nei Comuni del Parco è riconosciuto il diritto di Uso Civico.

Art. 20 - Definizione di bosco

1. Agli effetti del presente Regolamento si considera bosco qualunque superficie ricoperta, anche in parte, da specie legnose forestali a portamento arboreo o arbustivo, in qualunque stadio di sviluppo. Sono altresì considerati boschi i castagneti da frutto e i popolamenti ripari e rupestri e gli appezzamenti di terreno che siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o di ricostituzione.

2. Non si considerano bosco, ai fini del presente regolamento, i pioppeti artificiali, i nocioleti, i noceti da frutto, gli uliveti, i frutteti in genere, i giardini e i parchi urbani, i filari di alberi all'interno dei perimetri urbani. Gli eventuali interventi di taglio da realizzare a carico delle piante monumentali radicate in tali contesti andranno preventivamente autorizzati dall'Ente Parco previa presentazione di istanza completa di tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa.

Art. 21 - Interventi selvicolturali

1. Nella zona A (Riserve integrali) non sono consentiti interventi selvicolturali, salvo quelli autorizzati o promossi dall'Ente Parco nell'ambito delle attività consentite previste nel Piano del Parco.

2. Nelle zone B e C (rispettivamente Riserve generali orientate e Aree di protezione), gli interventi selvicolturali, nonché l'abbattimento o la potatura di piante anche isolate devono essere autorizzati dal Parco, a seguito di espressa domanda da parte dell'interessato.

3. Gli interventi selvicolturali e i tagli in boschi di proprietà comunale sono consentiti, previa autorizzazione del Parco, solo sulla base di piani di assestamento approvati d'intesa con l'Ente Parco, come previsto dal Piano del Parco, da sottoscrivere entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione degli elaborati di piano all'Ente Parco. In assenza di tali piani i singoli interventi selvicolturali potranno interessare una superficie massima unitaria di 15 ettari.

4. Nelle faggete d'alto fusto e nelle altre fustaie di latifoglie e miste gli interventi perseguiranno la conservazione e l'ottimizzazione delle mescolanze, con particolare cura per la presenza di latifoglie accessorie, nonché di eventuali conifere autoctone. Ai fini del conseguimento della rinnovazione naturale i tagli saranno eseguiti per piccole superfici di 800 mq. massimi, preferibilmente ad orlo o marginali, anche al fine di favorire la formazione di boschi pluristratificati e disetanei a gruppi con copertura permanente. I diradamenti delle fustaie transitorie o delle giovani fustaie, quando necessari, dovranno essere di tipo "dal basso" o "misto", a seconda delle situazioni locali e del grado evolutivo del popolamento, con intensità moderata ed effettuati quando le piante siano tra di loro ben differenziate.

5. Nelle pinete di impianto artificiale gli interventi dovranno tendere alla graduale evoluzione verso boschi misti con specie autoctone, attraverso tagli a piccoli gruppi che prendano avvio dai punti ove si manifesta la rinnovazione spontanea di specie locali. I diradamenti dovranno essere di tipo "dal basso" o localmente "misto", con intensità moderata ed effettuati solo quando le piante siano tra di loro ben differenziate.

6. Nei cedui gli interventi dovranno essere finalizzati in generale all'avviamento ad alto fusto. Il governo a ceduo potrà essere proseguito solo in aree con pendenza non superiore al 60%, servite da viabilità forestale, ferma

restando la possibilità di aprire piste temporanee di esbosco secondo quanto previsto nel Piano. Nei cedui matricinati e in quelli composti dovrà essere rilasciata almeno la metà delle matricine del turno precedente. E' vietato il taglio delle piante da frutto selvatiche. L'estensione massima di tagliate contigue di boschi cedui non dovrà essere superiore a 5 ha l'anno.

7. Sono comunque esclusi dal taglio:

- a) le fasce boschive per una larghezza di 50 metri dal limite superiore della vegetazione arborea;
- b) gli alberi che si trovino in prossimità di zone panoramiche, strade, itinerari turistici, rifugi e punti di belvedere e che comunque contribuiscano significativamente a definire il paesaggio locale;
- c) i boschi vetusti indicati nel Piano del Parco;
- d) i nuclei di Pino mugo, Betulla, Tasso, Carpino bianco, Pioppo bianco, Pioppo tremulo, Leccio e Farnetto, nonché i nuclei spontanei di Pino nero di Villetta Barrea così come individuati nel Piano del Parco;
- e) le specie arboree diverse dal faggio che si trovino nell'ambito delle faggete;
- f) gli alberi da frutto selvatici, in considerazione della loro importanza per l'alimentazione della fauna;
- g) i più notevoli individui di età secolare o plurisecolare, comprese le piante stramature e deperienti e comunque tutte quelle aventi diametro, a petto d'uomo, pari o superiore a 60 cm ove si tratti di faggio, ovvero pari o superiore a 50 cm ove si tratti di altre specie, fatte salve comprovate esigenze di carattere culturale;
- h) gli alberi e gli arbusti facenti parte di formazioni ripariali, fatte salve comprovate esigenze di carattere culturale;
- i) gli alberi o gruppi di alberi eventualmente e motivatamente individuati nel provvedimento autorizzatorio;
- j) le specie costituenti lo strato arbustivo, se non per motivate esigenze di rinnovazione del bosco, di restauro ambientale o di protezione antincendio;
- k) i popolamento o parti di essi allignanti in aree soggette a rischio idrogeologico.

8. In tutto il Parco è vietata l'apertura di nuove strade forestali. L'apertura di nuove piste è subordinata alla loro necessità nell'ambito delle utilizzazioni approvate e alla dimostrata assenza di alternative praticabili. L'accesso ai boschi con mezzi motorizzati può avvenire esclusivamente lungo strade carrabili esistenti per le necessità legate agli interventi autorizzati.

9. Nella zona A (Riserve integrali) non sono consentiti interventi d'imboschimento. Nelle zone B e C (rispettivamente Riserva generali orientate e Area di protezione) gli interventi d'imboschimento possono essere consentiti utilizzando esclusivamente specie autoctone previa specifica autorizzazione che ne stabilisca condizioni e limiti. L'imboschimento di superfici di proprietà pubblica, attualmente a carattere pascolivo, sarà subordinata a valutazioni sull'effettivo utilizzo del pascolo. E' vietata, in ogni caso, l'introduzione di specie estranee che possano alterare l'equilibrio naturale.

Art. 22 - Periodi di taglio

1. Gli interventi selvicolturali in genere sono consentiti dal 1° giugno al 30 novembre per i boschi di alto fusto e dal 15 settembre al 15 aprile per i boschi cedui. Le operazioni di esbosco e quelle di ripristino eventualmente necessarie potranno essere eseguite nei trenta giorni successivi a tali periodi.

2. L'Ente Parco si riserva la facoltà di apportare modifiche ai periodi sopra indicati per particolari esigenze di tutela faunistica, anche sulla base di verifiche rispetto alla singola richiesta di utilizzazione, in considerazione delle condizioni meteorologiche o per motivate esigenze del proprietario.

Art. 23 - Procedure di autorizzazione al taglio e di determinazione e liquidazione dell'indennizzo

1. I soggetti pubblici o privati interessati ad effettuare interventi selvicolturali in genere devono farne domanda all'Ente Parco, utilizzando a tal fine specifici moduli predisposti dall'Ente stesso ovvero, per gli interventi ricadenti nella Zona B (Aree di riserva orientata) interessanti superfici superiori ad un ettaro o quantitativi

ritraibili superiori ai 300 quintali di legna, sulla base di idoneo progetto o relazione di taglio riportanti la descrizione degli interventi che si intendono effettuare e la loro localizzazione cartografica alla scala 1:5.000.

2. L'Ente Parco, previo eventuale sopralluogo e valutazione, autorizza l'intervento, anche in misura parziale o con specifiche prescrizioni, ovvero lo vieta per ragioni di carattere selvicolturale, di conservazione di habitat, di specie o di paesaggi.

3. Qualora l'intervento venga autorizzato, il provvedimento di autorizzazione deve contenere precise indicazioni sulle modalità intervento e sui quantitativi complessivi prelevabili, e potrà comprendere altre prescrizioni opportune per la sostenibilità ecologica dell'intervento. Le operazioni di assegno sono svolte avvalendosi del personale del Servizio medesimo, del CTA/CFS e/o di tecnici esterni incaricati dal richiedente. L'Ente, accertata la conclusione dell'intervento, provvede, avvalendosi del personale del Servizio medesimo o del CTA/CFS, al controllo dell'esecuzione in corso d'opera e all'accertamento della sua regolare esecuzione.

4. Qualora la richiesta di intervento non venga autorizzata per necessità legate alla conservazione di habitat, specie o paesaggi, L'Ente Parco provvede alla determinazione dell'impegno di spesa e alla concessione dell'indennizzo. Il provvedimento di concessione dell'indennizzo determina la certezza, la liquidità e l'esigibilità dell'obbligazione dell'Ente Parco. L'indennizzo non è dovuto per dinieghi o limitazioni di intervento motivati su basi esclusivamente selvicolturali, desunte dall'applicazione delle norme del Piano del Parco, del Piano di assestamento e del presente Regolamento e della normativa generale.

5. In sostituzione dell'indennizzo possono essere individuate eventuali localizzazioni alternative di intervento, con analoga valenza selvicolturale.

6. Il procedimento connesso alla determinazione dell'indennizzo deve essere completato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento, salvo che particolari condizioni climatiche non rendano necessaria una proroga. In caso di mancata accettazione dell'indennizzo da parte del richiedente, la determinazione dello stesso avverrà tramite un arbitrato tra le parti.

7. L'Ente cura il catasto delle superfici forestali tagliate o indennizzate annotando, per ciascuna di esse, il ciclo colturale. Sulle particelle forestali il cui mancato intervento ha dato luogo ad indennizzo non è consentito, per tutta la durata del ciclo colturale, né procedere a tagli né ad altre richieste di indennizzi per mancato taglio.

8. Ogni anno, entro il 31 gennaio, la Direzione dell'Ente Parco, avvalendosi del Servizio competente, presenta al Consiglio Direttivo una relazione sui tagli autorizzati e gli indennizzi liquidati durante l'anno precedente.

Art. 24 - Acquisizioni per contratto

1. L'Ente Parco persegue la conservazione di siti di particolare interesse faunistico, di boschi o alberi isolati di particolare interesse, posti nel territorio del Parco, anche attraverso strumenti di diritto privato.

TITOLO V - UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI

Art. 25 - Definizione di pascolo

- 1.** Ai sensi del presente regolamento si considera pascolo qualunque terreno ricoperto prevalentemente da manto erboso, anche se parzialmente cespugliato o arborato, adibito al pascolamento indipendentemente dal fatto che la proprietà sia pubblica o privata.
- 2.** Per uso del pascolo s'intende l'utilizzazione del medesimo per l'alimentazione del bestiame domestico, entro i limiti temporali individuati nel presente regolamento.
- 3.** Per uso stanziale del pascolo s'intende l'utilizzo di pascoli da parte di soggetti aventi residenza nello stesso comune del pascolo utilizzato, mentre per uso transumante del pascolo s'intende l'utilizzo di pascoli da parte di soggetti aventi residenza in altro comune rispetto al pascolo utilizzato. Nel Parco il pascolo transumante è ammesso compatibilmente con le disponibilità di territori pascolivi una volta soddisfatte le esigenze del pascolo stanziale.
- 4.** I pascoli compresi nel territorio del Parco possono essere utilizzati da specie animali domestiche bovine, ovine, caprine ed equine. E' vietato l'utilizzo dei pascoli del Parco da parte di specie animali non appartenenti a tali gruppi.

Art. 26 - Modalità generali di utilizzazione dei pascoli

- 1.** Nelle zone A (Riserve integrali) il pascolo è vietato.
- 2.** Nelle zone B e C (rispettivamente Riserve generali orientate e Aree di protezione), l'esercizio del pascolo è consentito, previo nulla osta dell'Ente Parco e fatti salvi i diritti di uso civico, entro i limiti di carico individuati per ciascun comparto pascolivo, che non potrà in ogni caso superare il valore di 1.0 UBA/Ha.
- 3.** Il periodo di utilizzo dei pascoli, di cui al precedente comma, è compreso entro tra il 15 giugno e il 15 ottobre di ciascun anno; l'Ente Parco può modificare tali termini in ragione dell'andamento meteorologico stagionale.
- 4.** L'uso dei pascoli nel territorio del Parco è subordinato alla custodia degli animali a cura dei proprietari, essendo vietati sia il pascolo brado che quello senza custodia. In alternativa alla custodia possono essere previste adeguate forme di recinzione elettrificata dei pascoli. Qualora il personale del Servizio di Sorveglianza o del CTA/CFS rilevi una violazione a tale norma verrà elevata la relativa sanzione amministrativa. In caso di recidiva l'Ente disporrà l'immediata revoca del nulla osta ed il titolare dell'allevamento sarà tenuto al ritiro del bestiame dal pascolo.

Art. 27 - Procedure di Nulla osta al pascolo

- 1.** Gli allevatori interessati all'utilizzo del pascolo devono farne domanda al Comune in cui si trovano i pascoli tra il 1° marzo ed il 15 aprile di ogni anno. Il Comune trasmetterà la domanda all'Ente Parco ai fini del Nulla Osta. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente.
- 2.** Le domande devono pervenire all'Ente Parco dal Comune competente con con il relativo parere ed essere corredate dalla seguente documentazione rilasciata dalla competente autorità sanitaria ai sensi della normativa vigente:
 - a)** certificato di indennità da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica per i bovini e di brucellosi per gli ovicaprini;
 - b)** certificazione di effettuato trattamento endo ed ectoparassitario sia del bestiame che dei cani al seguito;

- c) autorizzazione alla monticazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente;
- d) per gli equini certificazione di iscrizione all'anagrafe equina regionale ove istituita ovvero elenco completo e dettagliato di tutti i capi di cui si chiede l'immissione al pascolo negli altri casi;
- e) certificato di iscrizione dei cani all'anagrafe canina nonché idonea certificazione di avvenuta vaccinazione e adeguato trattamento antiparassitario contro i Cestodi (*Echinococcus spp.*).

Le domande non complete della documentazione richiesta non possono dar luogo a Nulla osta.

3. Ove la documentazione sia completa e dalle certificazioni prodotte risulti che il bestiame sia in regola con le norme sanitarie, l'Ente Parco rilascia il Nulla osta al pascolo, corredato da eventuali prescrizioni, nei limiti del carico consentito per ciascun comparto pascolivo e relativamente agli animali indicati nella certificazione prodotta.

4. I Comuni devono dotarsi di un piano di gestione dei pascoli di loro proprietà, redatto d'intesa con l'Ente Parco, in cui siano tenute distinte le aree destinate al pascolo commerciale e quelle destinate all'uso civico e nel quale deve essere prevista la suddivisione delle superfici in comparti pascolivi di cui si conoscano le caratteristiche salienti: composizione, superficie, periodo di utilizzo.

5. I Comuni che intendono indire asta pubblica per l'assegnazione dei pascoli o comunque affidare in gestione gli stessi, anche tramite fida pascolo, devono munirsi, preventivamente, del Nulla Osta dell'Ente Parco; la relativa richiesta deve essere trasmessa entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno all'Ente Parco, che provvederà entro il 30 marzo. I soggetti aggiudicatari dell'asta ovvero affidatari devono, prima della monticazione, comunicare all'Ente Parco le informazioni di cui al precedente comma 2.

6. Il Nulla Osta all'esercizio del pascolo può essere revocato dall'Ente Parco qualora se ne presenti la necessità per comprovate esigenze di tutela ambientale e di carattere sanitario.

Art. 28 - Norme di comportamento

1. Durante il periodo di pascolamento non è consentito:

- a) rimpiazzare i capi autorizzati con altri capi introdotti successivamente, salvo specifica autorizzazione del Parco e degli altri enti competenti;
- b) introdurre, nelle mandrie o nelle greggi autorizzate, bestiame appartenente ad altri;
- c) sconfinare in comparti pascolivi diversi da quelli autorizzati;
- d) eseguire operazioni di miglioramento dei pascoli non autorizzati dall'Ente Parco;
- e) recintare i pascoli, salvo recinzioni temporanee per la delimitazione di singoli appezzamenti e per comprovate motivazioni legate alla sicurezza, secondo quanto previsto nel successivo art. 31.

Art. 29 - Utilizzazione dei pascoli nella disponibilità diretta dell'Ente Parco

1. L'Ente Parco, per ragioni connesse all'esigenza di sostenere le attività tradizionali o per esigenze di carattere ambientale e paesaggistico, può autorizzare il pascolo, sui terreni in proprietà o in gestione diretta, esclusivamente ad allevatori residenti nei Comuni del Parco.

Art. 30 - Controlli e sanzioni inibitorie

1. L'Ente Parco effettua controlli sul numero e sulle condizioni sanitarie del bestiame al pascolo riservandosi di procedere, attraverso specifica Ordinanza, su proposta del Servizio competente o del Servizio di Sorveglianza o del CTA-CFS, alla inibizione del pascolo e al conseguente allontanamento del bestiame ove non in regola.

2. L'Ente Parco può altresì inibire parzialmente o totalmente, attraverso specifica Ordinanza, su proposta del Servizio competente o del Servizio di Sorveglianza o del CTA-CFS, l'esercizio del pascolo, per urgenti e gravi motivi sanitari quali la possibilità o la presenza sul territorio di malattie infettive ad elevata diffusibilità.

Art. 31 - Ricoveri e recinzioni

1. Per il ricovero di pastori e guardiani al seguito del bestiame può essere autorizzato dal Parco, in relazione alle effettive condizioni ambientali ed alla mancanza di alternative praticabili, trasportare sui pascoli e utilizzare come ricovero roulotte o camper, che dovranno comunque essere rimossi al termine di ciascuna stagione pascoliva.

2. L'Ente, anche in sede di Nulla osta al pascolo, può autorizzare la realizzazione, in conformità ai modelli tipologici approvati dall'Ente Parco, di modeste strutture per il ricovero o per le attività connesse all'alpeggio, nonché la copertura provvisoria, da realizzare con materiali consoni al contesto paesaggistico, degli stazzi esistenti, nonché il recupero tipologico degli stazzi. Può essere altresì autorizzata la realizzazione di recinzioni fisse o temporanee per il contenimento e il controllo degli animali, secondo tipologie che prevedano comunque l'utilizzo di pali in legno senza ancoraggio in cemento nel terreno, di fili metallici lisci o reti tradizionalmente utilizzate a fini zootecnici ovvero di fili o reti elettrificati. L'impiego di filo spinato dovrà essere limitato ai casi di effettiva necessità, ed in ogni caso non riguardare le porzioni superiori delle recinzioni.

TITOLO VI - USI, COSTUMI, CONSUETUDINI, ATTIVITA' TRADIZIONALI

Art. 32 - Feste popolari e tradizionali

1. Fatto salvo lo svolgimento di feste popolari che rappresentino una tradizione locale consolidata, il Parco, su richiesta degli interessati, può autorizzare, al di fuori delle Riserve integrali, lo svolgimento di manifestazioni folcloristiche e di valore culturale, anche derogando al regime di disciplina previsto per l'area in cui si svolge la manifestazione.
2. Il provvedimento di autorizzazione può, in deroga alla normativa del Parco ed in relazione ai caratteri specifici della manifestazione:
 - a) autorizzare, in numero limitato, attività di commercio ambulante che non arrechino pregiudizio alla bellezza e alla quiete dei luoghi. Non sono in ogni caso consentite installazioni di giostre, impianti di amplificazione di musiche e strutture assimilabili;
 - b) consentire l'accesso e il transito con mezzi motorizzati per le esigenze strettamente legate alle singole manifestazioni.
3. E' consentito alle processioni di fedeli e alle compagnie di pellegrini seguire, in occasioni di feste religiose tradizionalmente riconosciute, i percorsi tradizionali anche se, eventualmente, non coincidenti con la rete sentieristica ufficiale del Parco.

Art. 33 - Raccolta di legna a terra e potatura della frasca

1. La raccolta di legna caduta a terra è vietata nelle zone A (Riserve integrale), e laddove l'Ente Parco per comprovate e motivate esigenze di tutela ambientale disponga temporanee restrizioni.
2. Nelle altre zone del Parco la raccolta di legna caduta a terra è consentita esclusivamente ai naturali del luogo titolari di diritti di uso civico, nei limiti delle esigenze personali e familiari, per un fabbisogno non superiore ai quantitativi fissati dal Comune d'intesa con l'Ente Parco. Ai visitatori è consentita la raccolta di legna morta solo per modeste necessità strettamente temporanee.
3. E' consentita liberamente la raccolta di materiale legnoso a terra. È comunque vietato il recupero di materiale legnoso proveniente da alberi di grandi dimensioni, ovvero con diametro superiore a 60 cm, stroncati da eventi atmosferici, salvo autorizzazione specifica dell'Ente Parco.
4. Nella Zona C (Aree di protezione) è consentita la potatura della frasca di alberi e arbusti per la produzione di foraggio.
5. L'utilizzo di mezzi motorizzati per il recupero del materiale legnoso è consentito esclusivamente sulle strade carrabili.
6. I Comuni, a seguito di comunicazione dell'Ente Parco, provvedono a detrarre il quantitativo recuperato dai singoli cittadini dalla loro quota di Uso Civico. L'Ente Parco si riserva la facoltà di controllo sugli elenchi degli assegnatari di Uso Civico.

TITOLO VII - TRAFFICO MOTORIZZATO

Art. 34 - Divieto di transito e sosta nei boschi e sui pascoli

1. In tutto il Parco non è consentito il transito e la sosta dei mezzi motorizzati nei boschi, sui prati e sui pascoli; tale divieto non concerne i mezzi dell'Ente Parco o da questo autorizzati, del CFS o del Comune, i mezzi che debbano accedervi per ragioni di soccorso, di servizio antincendio ovvero di pubblico ufficio o servizio connesso ad attività di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Art. 35 - Limitazioni al transito su strade o piste di servizio

1. L'accesso e il transito con mezzi motorizzati lungo le strade forestali o le piste di servizio, individuate dall'Ente Parco di concerto con i comuni interessati, è consentito esclusivamente ai mezzi di servizio pubblico, per lo svolgimento di ricerche autorizzate dall'Ente e di sorveglianza, nonché, previa autorizzazione dell'Ente Parco, ai mezzi per diversamente abili, ai mezzi di servizio per le attività agro-silvo-pastorali consentite e per l'esercizio dell'uso civico. E' altresì consentito il transito di mezzi per la battitura di piste da sci negli ambiti individuati dal Piano.

2. L'Ente Parco e il Comune interessato provvedono a disporre, all'imbocco delle strade o piste di cui al comma precedente, oltre che l'opportuna segnaletica di avvertimento del divieto di accesso e transito per i non autorizzati, un apposito sistema di barriere mobili.

3. L'autorizzazione all'accesso con mezzi motorizzati è strettamente personale, individua il mezzo od i mezzi autorizzati ed il periodo per la quale è rilasciata e può essere rilasciata anche in sede di nulla osta per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali. Essa comporta la disponibilità personale delle chiavi necessarie all'apertura delle barriere mobili.

Art. 36 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, la violazione delle norme del presente titolo comporta la revoca dell'autorizzazione all'accesso con mezzo motorizzato. Soggiace alla medesima sanzione revocatoria chi, essendo autorizzato, cede ad altri la propria chiave di apertura del sistema di barriera mobile ovvero viola qualunque regola di comportamento prevista dalla normativa del Parco.

TITOLO VIII - ATTIVITA' RICREATIVE

Art. 37 - Campeggio e bivacco

1. Il campeggio stagionale, individuale o collettivo, in qualsiasi forma esercitato, è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate, individuate nel Piano del Parco.
2. L'attività di campeggio temporaneo da parte di Enti ed Associazioni con finalità culturale ed educativa, svolta all'esterno della Zona D (Aree di promozione economica e sociale) e comunque mai in zona A, è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Comune nonché di preventivo nulla osta da parte dell'Ente Parco, che ne prescrive limiti e modalità. L'autorizzazione al campeggio può avere carattere collettivo ed essere rilasciata al rappresentante di ciascun gruppo o comitiva, specificando in tal caso l'elenco delle persone autorizzate.

Art. 38 - Norme di comportamento

1. Fatte salve le ulteriori eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione, i campeggiatori devono attenersi alle seguenti norme di comportamento di carattere generale:
 - a) è vietato accedere o sostare sui prati con qualunque mezzo motorizzato; gli autoveicoli dovranno essere parcheggiati esclusivamente negli spazi predisposti ed indicati nell'autorizzazione;
 - b) è vietato arrecare qualunque disturbo alla quiete dei luoghi, a mezzo di apparecchiature elettroniche, strumenti musicali, con schiamazzi o in qualsiasi altro modo;
 - c) è vietato manomettere alberi, arbusti o fiori ovvero accendere fuochi al di fuori degli spazi predisposti;
 - d) è vietato abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30, comma 2, della legge 6 dic. 1991, n. 394, l'inosservanza delle presenti disposizioni o delle specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza dall'autorizzazione ed il diniego della stessa per i 2 anni successivi.

Art. 39 - Deroghe

1. L'Ente Parco ha facoltà di autorizzare, congiuntamente al comune territorialmente competente, attività di campeggio o bivacco, in deroga alle presenti disposizioni per speciali esigenze di carattere scientifico ovvero per giustificate ragioni di lavoro dei naturali del luogo.

Art. 40 - Foresterie

1. L'uso delle foresterie dell'Ente Parco è riservato alle seguenti categorie di ospiti:
 - a) ospiti d'eccezione;
 - b) componenti degli Organi dell'Ente che soggiornano nel Parco per motivi di mandato;
 - c) personale dell'Ente Parco espressamente autorizzato in ragione del proprio servizio;
 - d) personale del CFS comandato in servizio nel territorio del Parco per attività richieste dall'Ente;
 - e) ricercatori, studiosi o specialisti incaricati o autorizzati dall'Ente, per svolgere ricerche a carattere scientifico;
 - f) studenti ammessi a svolgere stages formativi o ad utilizzare le strutture dell'Ente per l'elaborazione di tesi di laurea;
 - g) collaboratori volontari provenienti da località esterne al Parco per coadiuvare i Servizi del Parco nelle attività di carattere straordinario, stagionale o, comunque temporaneo;
 - h) singoli o gruppi che soggiornano per stages o seminari sul Parco;
 - i) scolaresche.

Art. 41 - Autorizzazione

1. Ove l'utilizzo delle strutture non sia disposto dall'Ente Parco, esso deve essere richiesto all'Ente Parco attraverso la compilazione di specifica modulistica.
2. Gli ospiti di cui alle lett. e), g), h) dell'articolo precedente sono tenuti, all'atto della consegna delle chiavi, al pagamento anticipato di una somma, a titolo di contributo per le spese vive di gestione, determinata dal regolamento tariffario nonché al versamento di una cauzione pro capite parimenti stabilita nel medesimo regolamento.
3. Tutti gli ospiti hanno l'obbligo di osservare le regole di comportamento contenute nell'apposito regolamento sull'uso delle foresterie e dei rifugi.
4. L'inosservanza delle norme regolamentari sull'uso delle foresterie e dei rifugi comporta l'immediato allontanamento del responsabile e il trattenimento della somma versata a titolo di cauzione oltre che il risarcimento di eventuali danni.

Art. 42 - Pic Nic

1. L'attività di pic nic è vietata nella zona A del Parco fermo restando quanto previsto negli strumenti urbanistici comunali approvati in sede di intesa, mentre nelle zone B e C come individuate nel Piano del Parco è consentita esclusivamente nelle aree attrezzate appositamente segnalate dall'Ente.
2. Le attività ricreative devono essere svolte nel rispetto dei luoghi e della quiete; in particolare non è consentito:
 - a) accedere o sostare sui prati con qualunque mezzo motorizzato;
 - b) parcheggiare gli autoveicoli al di fuori degli spazi predisposti;
 - c) arrecare qualunque disturbo alla quiete a mezzo di apparecchiature elettroniche, strumenti musicali e simili, con schiamazzi o in qualsiasi altro modo;
 - d) manomettere alberi, arbusti o fiori ovvero accendere fuochi al di fuori degli spazi predisposti;
 - e) accendere fuochi al di fuori delle attrezzature a ciò destinate;
 - f) abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori.
3. Ove, nelle aree di cui al comma 1, l'attività ricreativa sia organizzata e gestita da operatori economici, essa è subordinata al rilascio di un'autorizzazione e al pagamento di diritti ai sensi della legislazione vigente secondo quanto stabilito dallo specifico regolamento tariffario e corrispondenti ai servizi resi. In tal caso il gestore autorizzato assume la responsabilità in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 43 - Escursionismo

1. La pratica escursionistica è consentita nella Zona A (Riserva integrale) esclusivamente lungo la rete sentieristica individuata nel Piano del Parco, senza divagazioni. Nelle altre Zone può avvenire anche lungo strade e mulattiere non segnalate, purché evidenti sul terreno.
2. E' comunque vietato divagare da strade, mulattiere e sentieri, salvo che per lo svolgimento di attività consentite che lo richiedano.
3. Per ragioni di protezione della fauna, l'Ente Parco può, con specifico provvedimento, per particolari periodi dell'anno e per talune aree, limitare l'afflusso giornaliero dei visitatori o consentirlo esclusivamente a gruppi accompagnati da personale autorizzato dall'Ente medesimo. Parimenti l'Ente Parco può, per particolari periodi dell'anno e per taluni sentieri, subordinare l'accesso dei visitatori al pagamento di una somma determinata dal regolamento tariffario, ad esclusione degli abitanti residenti, che possono avere accesso gratuitamente previa autorizzazione dell'ente.

4. Salvo il caso in cui essa sia condotta dal personale dell'Ente Parco, l'attività di guida nel territorio del Parco è subordinata al rilascio, da parte dell'Ente, di un titolo ufficiale che si consegue a seguito di apposito corso di formazione, ovvero al possesso di titolo abilitativo riconosciuto da autorità competenti e validato dall'Ente Parco.

Art. 44 - Introduzione di cani

1. Nella Zona A (Riserve integrali) non è consentita l'introduzione di cani, salvo esigenze di soccorso.
2. Nella Zona B (Riserve generali orientate) l'introduzione di cani è consentita esclusivamente al seguito del bestiame o per la raccolta del tartufo, e dietro autorizzazione, da rilasciarsi contestualmente all'autorizzazione al pascolo, e per motivazioni di soccorso.
3. Nella Zona C (Aree di protezione) oltre che per nei casi di cui al punto precedente, è consentita l'introduzione di cani da parte dei visitatori, comunque esclusivamente al seguito.

Art. 45 - Attività sportive

1. Nel territorio del Parco sono consentite le pratiche ed attività sportive di seguito indicate, entro i limiti di cui ai successivi commi.
2. La pratica dello sci alpino è consentita unicamente nelle aree dotate degli specifici impianti ed attrezzature individuate nel Piano del Parco.
3. L'arrampicata sportiva è consentita solo nelle aree specificamente individuate nel Piano del Parco. Essa è praticabile dal 15 aprile al 15 novembre, fatti salvi eventuali divieti disposti dall'Ente per ragioni di tutela ambientale. Nel caso di gruppi organizzati e scuole che prevedano la presenza contemporanea di più di 20 persone tale attività è soggetta comunque a specifica l'autorizzazione a tutela degli habitat.
4. Lo Sci di Fondo è consentito esclusivamente nelle aree o sui circuiti individuati nel Piano del Parco.
5. Le pratiche della mountain-bike e dell'escursionismo a cavallo sono consentite sulle strade carrareccie e sui sentieri appositamente segnalati. In ogni caso non è consentito percorrere prati e ghiaioni. I raduni dovranno essere appositamente autorizzati.
6. L'uso della Motoslitta, del Quad e di altri mezzi analoghi è consentito solo per ragioni di soccorso e alle forze di polizia. Può comunque essere autorizzato dall'Ente Parco per comprovate ragioni di lavoro.
7. In tutto il Parco non sono consentite le manifestazioni automobilistiche o motociclistiche con carattere di competizione; quelle con carattere di raduno sono soggette ad autorizzazione, ed in ogni caso non possono interessare le zone A e B del Parco.
8. Nei corpi idrici del Parco non è consentito l'utilizzo di barche e natanti a motore, fatte salve le esigenze di soccorso. La pratica del canottaggio è consentita esclusivamente nelle acque dei laghi. Le pratiche di rafting sono consentite lungo il corso dei Fiumi Sangro, Giovenco e Melfa, nei tratti appositamente individuati dall'Ente Parco.
9. L'attività speleologica deve essere appositamente autorizzata dall'Ente Parco.

TITOLO IX - RICERCA SCIENTIFICA E DOCUMENTARISTICA

Art. 46 - Ricerca scientifica

1. Le attività materiali inerenti la ricerca scientifica nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise possono essere effettuate solo direttamente dall'Ente o a seguito di specifica autorizzazione dello stesso.
2. Chiunque intenda svolgere attività di ricerca scientifica all'interno del Parco deve farne espressa domanda precisando:
 - a) L'oggetto e le finalità della ricerca;
 - b) l'ente per il quale la ricerca è svolta;
 - c) la sua durata;
 - d) le aree del Parco interessate all'indagine;
 - e) i prelievi di materiale vivente e non vivente necessari;
 - f) le apparecchiature e le metodologie che s'intendono impiegare;
 - g) le persone impiegate nel lavoro di ricerca;
 - h) se la ricerca darà luogo alla redazione di una tesi o di altro genere di pubblicazione.
3. In sede di autorizzazione possono essere precisate le modalità con cui debbono essere ceduti all'Ente Parco materiali e campioni, che potranno essere utilizzati dall'Ente Parco, con menzione dell'autore, per soli fini interni didattici e documentativi.
4. L'Ente Parco può, in qualunque momento, per sopraggiunte ragioni legate ad esigenze di conservazione, porre limitazioni a ricerche autorizzate per quanto concerne i punti c) d) ed e) del precedente comma 3.

Art. 47 - Materiale prodotto

1. Una copia del lavoro prodotto al termine della ricerca deve essere consegnata all'Ente Parco nel più breve tempo possibile. In caso di mancata pubblicazione del lavoro devono comunque essere forniti all'Ente Parco tutti i dati raccolti durante la ricerca.
2. In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca deve essere fatto sempre espresso riferimento alla collaborazione prestata dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.
3. All'Ente Parco è riservato il diritto di far stampare il numero di estratti della pubblicazione che ritiene opportuno per i propri fini educativi, divulgativi e promozionali, con menzione dell'autore.

Art. 48 - Assistenza

1. L'Ente Parco può fornire a ricercatori, tesisti, o stagisti assistenza diretta, anche con assegnazione di personale, quale supporto organizzativo per la ricerca.
2. I ricercatori possono, su richiesta, essere autorizzati ad utilizzare le attrezzature del Parco esistenti sul posto (cartografia, biblioteca, documentazione scientifica, strumenti ottici, ecc.); possono essere autorizzati ad alloggiare nei locali dell'Ente Parco (rifugi, foresterie, ecc.) ove questi risultino disponibili, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle ricerche, dietro corresponsione di una somma, il cui ammontare è previsto nel regolamento tariffario.
3. I ricercatori sono responsabili dei beni mobili e immobili ad essi affidati e sono tenuti a restituirli nello stato cui essi si trovavano al momento della consegna.

Art. 49 - Riprese di immagini

- 1.** La ripresa di immagini di panorami, costumi, animali e simili del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, destinate al cinema, a prodotti televisivi o multimediali ovvero a spot pubblicitari deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco.
- 2.** L'autorizzazione è subordinata al pagamento di un diritto il cui ammontare è precisato nel regolamento tariffario.
- 3.** Chi effettua la ripresa è tenuto, inoltre, a consegnare all'Ente Parco copia delle immagini documentate sul medesimo supporto sul quale sono state impresse.
- 4.** Al fine di garantire l'osservanza della disposizione di cui al precedente comma, l'autorizzazione può essere subordinata alla prestazione di una somma a titolo di cauzione il cui ammontare è determinato nel regolamento tariffario.

TITOLO X - EMISSIONI SONORE E LUMINOSE

Art. 50 - Emissioni sonore e luminose

1. Nelle zone A (Riserve integrali), nelle zone B (Riserve generali orientate) e nelle zone C (Aree di protezione) sono consentite esclusivamente le emissioni sonore e luminose strettamente indispensabili alle attività, agli interventi e agli usi consentiti dalle norme del Piano del Parco. E' vietato l'uso all'aperto di apparecchi radio, televisivi, stereofonici e simili. E' altresì vietato disturbare la quiete dei luoghi con urla immotivate e schiamazzi. Sono fatte salve le emissioni sonore e luminose realizzate all'interno di edifici se derivanti da attività di carattere domestico e lavorativo e purché non arrechino disturbo alla quiete dei luoghi.
2. Nelle aree di campeggio non servite da energia elettrica è consentito esclusivamente l'uso di lampade a gas o da energie rinnovabili; salvo nella Zona D non è consentito l'utilizzo di generatori elettrici a motore. Nelle aree di campeggio ove è disponibile l'energia elettrica sono consentite solo sorgenti di luce modesta e comunque nella misura strettamente necessaria allo svolgimento delle attività consentite.
3. E' comunque vietato l'uso di proiettori luminosi salvo che per attività di ricerca scientifica, monitoraggio o per esigenze di soccorso o sorveglianza. Su richiesta degli interessati, possono essere autorizzati dall'Ente Parco particolari sistemi di illuminazione per la protezione di stazzi o ricoveri per il bestiame.
4. Salvo che nella Zona D, sono vietati, in ogni caso, impianti per l'illuminazione di percorsi o piazzali.

Art. 51 - Uso di fuochi

1. Fatta salva l'accensione di fuochi di modesta entità, comunque custoditi, accesi nell'ambito di attività agricole, forestali o pastorali, nelle immediate pertinenze di abitazioni o ricoveri provvisori e comunque a distanza di almeno cento metri da aree boscate o cespugliate, nel territorio del Parco è vietata l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori degli spazi appositamente predisposti. E' vietato in ogni caso l'abbruciamento delle stoppie.
2. Nella zona A (Aree di riserva integrale) e nei boschi è vietato fumare. E' vietato, in ogni caso, l'abbandono di mozziconi anche se spenti.

Art. 52 - Fuochi pirotecnici

1. Nella Zona D le manifestazioni pirotecniche sono consentite, previa espressa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamente per festeggiamenti tradizionali e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
2. La domanda di autorizzazione deve indicare il tempo e il luogo della manifestazione che s'intende organizzare, la sua presumibile durata nonché le cautele e i mezzi antincendio predisposti.
3. Il provvedimento di autorizzazione prescrive le condizioni e la durata massima dello svolgimento della manifestazione. Esso può essere revocato quando, per particolari condizioni atmosferiche (siccità, forte vento, ecc.), la manifestazione pirotecnica possa costituire pericolo d'incendio.

Art. 53 - Sorvolo

1. In tutto il territorio del Parco è vietato il sorvolo e l'atterraggio di velivoli da diporto non autorizzati. E' comunque consentito liberamente l'impiego di elicotteri ed altri velivoli per interventi antincendio, di sorveglianza, di soccorso ovvero per ragioni inerenti ad attività istituzionali.

2. Previa autorizzazione dell'Ente Parco l'impiego di velivoli può essere consentito per la ripresa di immagini dall'alto, per il trasporto di materiali ovvero per la realizzazione di lavori pubblici o privati, quando l'utilizzo di mezzi alternativi può costituire maggiore impatto o non essere possibile. Può essere altresì autorizzato il sorvolo occasionale con mezzi privi di motore.

3. E' vietata la pratica dell'eliski e qualunque altra forma di trasporto di turisti in quota con mezzo aereo.

TITOLO XI - TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 54 - Protezione della flora

1. Nel territorio del Parco la flora spontanea è protetta nel suo insieme ed in tutte le sue singole componenti, comprendenti non soltanto le piante superiori ma anche quelle inferiori quali felci, muschi, licheni ed alghe.
2. Fatte salve le pratiche agronomiche consentite, l'esercizio del pascolo e le attività di raccolta consentite, per le specie appartenenti alla flora spontanea, sono vietati:
 - a) la raccolta, rottura, estirpazione, sradicamento o danneggiamento dei fiori o di altre parti della pianta;
 - b) il danneggiamento, in qualsiasi modo provocato, del fusto, del caule, stelo, foglia, frutto o seme nonché di radice, rizoma, bulbo, tubero, stolone della pianta stessa;
 - c) la detenzione ingiustificata, sia allo stato fresco che secco, della pianta o di parti di essa.

Art. 55 - Prodotti del bosco e del pascolo

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati prodotti del bosco e del pascolo:
 - a) i funghi epigei, anche non commestibili
 - b) i funghi ipogei (tartufi)
 - c) i muschi
 - d) le fragole
 - e) i lamponi
 - f) le bacche di ginepro
 - g) le radici di genziana
 - h) gli spinaci selvatici o "orapi"
 - i) gli asparagi selvatici
 - j) le more
 - k) la cicoria
2. Nella Zona B (Riserve generali orientate) - la raccolta dei prodotti del bosco e dei prati è consentita esclusivamente ai naturali del luogo titolari di diritti di uso civico, entro i seguenti limiti quantitativi giornalieri:
 - Fragole (*Fragaria vesca*): 300 g.;
 - Lamponi (*Rubus idaeus*): 300 g.;
 - More di rovo (*Rubus ulmifolius*): 1 Kg.;
 - Asparago selvatico (*Asparagus officinalis*): 1 Kg.;
 - Bacche di Ginepro (*Juniperus communis*): 300 g. ;
 - Cicoria (*Cichorium intybus*) e Tarassaco (*Taraxacum officinalis*): 1 Kg.;
 - Spinacio di montagna ("Orapi") (*Chenopodium bonus - henricus*): 1 Kg.;Nelle Zone C (Aree di protezione) e D la raccolta, fermi restando i precedenti limiti quantitativi, è libera.
3. I prodotti raccolti dai familiari al seguito concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito. Non costituisce raccolta il consumo sul posto.
4. Sono vietati metodi di raccolta a carattere industriale ed è comunque vietato il danneggiamento delle parti rimanenti delle piante.
5. E' vietata la raccolta di muschi e licheni e di tutte le parti, anche ipogee, delle specie appartenenti al genere genziana.
6. La raccolta di piante medicinali ed officinali può essere consentita nella zona C (Aree di protezione) previa specifica autorizzazione dell'Ente Parco che ne stabilisca condizioni e limiti.

Art. 56 - Raccolta dei funghi

1. Nella Zona A (Riserve integrali) la raccolta dei funghi è vietata. Nelle altre zone la raccolta dei funghi è consentita esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco a validità personale rilasciata ai maggiori di 14 anni in possesso di tesserino rilasciato dalla regione di residenza secondo le modalità di cui ai successivi commi ed articoli e previa corresponsione di quanto stabilito nello specifico regolamento tariffario.
2. Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di Kg 1, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di funghi a crescita cespitosa. I funghi raccolti dai familiari al seguito concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.
3. E' in ogni caso vietato danneggiare o distruggere funghi o parti di essi non oggetto di raccolta.

Art. 57 - Modalità di raccolta

1. La raccolta dei funghi può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto ed è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei; essa deve avvenire in modo che gli esemplari restino interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione sicura delle specie. E' vietato utilizzare per la raccolta rastrelli, uncini o qualsiasi altro attrezzo che possa danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
2. E' obbligatorio, effettuata la raccolta, procedere immediatamente ad una sommaria pulizia dei funghi sul luogo stesso del prelevamento.
3. Il trasporto dei funghi deve avvenire in contenitori areati e comunque idonei a favorire la dispersione delle spore. E' comunque vietato l'uso di contenitori di plastica.
4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, la violazione delle norme di cui agli articoli 56 e 57 del presente regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.

Art. 58 - Raccolta dei tartufi

1. La raccolta dei tartufi nel territorio del Parco è consentita esclusivamente ai residenti nei comuni del Parco previa autorizzazione dell'Ente Parco a validità personale rilasciata ai maggiori di 14 anni in possesso di tesserino di idoneità secondo le seguenti modalità:
 - a) la ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato, iscritto all'anagrafe canina e sottoposto a trattamento antiparassitario. Ogni raccoglitore può condurre un solo cane.
 - b) per la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il "vanghetto" o "vanghella" di forma rettangolare di dimensioni massime di cm 15 per cm 6
 - c) la ricerca e la raccolta di tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba
 - d) è in ogni caso vietata la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi, la raccolta dei tartufi immaturi, la non riempitura delle buche aperte per la raccolta
2. Le specie, le quantità ed il calendario per la raccolta sono quelle indicate nella normativa quadro nazionale e nelle leggi regionali di recepimento.

- 3.** Per il rilascio dell'autorizzazione i richiedenti dovranno pagare una quota annuale stabilita nello specifico regolamento tariffario.
- 4.** La raccolta di tartufi è in ogni caso vietata nella Zona A (Riserve integrali).
- 5.** Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, la violazione delle norme del presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.

TITOLO XII - TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 59 - Gestione della fauna

- 1.** Nel territorio del Parco è vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali. E' inoltre vietata la detenzione a qualsiasi titolo di animali vivi appartenenti a specie selvatiche protette o esotiche. L'allevamento di altre specie selvatiche è consentito previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- 2.** E' altresì vietata la detenzione non autorizzata di parti di animali appartenenti alla fauna del Parco, quali trofei, pelli, esemplari tassidermizzati, parti di scheletro. E' consentita la raccolta, comunque al di fuori della Zona A (Riserva integrale) e la detenzione di palchi di cervidi, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- 3.** Nel territorio del Parco dietro iniziativa e sotto la diretta sorveglianza dell'Ente Parco possono essere consentiti prelievi di fauna selvatica, per finalità di ricerca scientifica, biosanitaria o per ragioni di riequilibrio ecologico. Eventuali abbattimenti selettivi di esemplari di fauna selvatica sono consentiti esclusivamente per iniziativa dell'Ente Parco, qualora ciò sia reso indispensabile da problemi di ordine sanitario o per ricomporre squilibri ecologici. Gli abbattimenti sono attuati dal personale dell'Ente o da persone espressamente autorizzate dall'Ente medesimo e sotto la sua diretta vigilanza. Interventi di cattura di esemplari di fauna per le finalità sopra indicate devono essere attuati dal personale dell'Ente Parco o da persone espressamente autorizzate dall'Ente medesimo.
- 4.** L'Ente Parco può attuare o autorizzare azioni di contenimento, all'interno di apposite aree faunistiche, di esemplari di fauna selvatica per comprovate esigenze di tutela della pubblica incolumità o di tutela sanitaria. Le catture sono effettuate esclusivamente dal personale dell'Ente o da persone all'uopo autorizzate dall'Ente stesso.
- 5.** E' vietata l'introduzione di specie o sottospecie selvatiche estranee alla fauna del Parco. Per comprovate esigenze di tutela della fauna e per compensare eventuali squilibri biologici può essere consentita l'introduzione di animali appartenenti a specie o sottospecie autoctone del Parco, comunque per iniziativa e sotto la diretta responsabilità operativa dell'Ente Parco.

TITOLO XIII - TUTELA DELLE ACQUE E ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL PARCO

ART. 60 - Gestione delle risorse idriche

L'utilizzo delle risorse idriche anche a fini della produzione di energia è consentito nei modi e nelle forme previsti dal Piano del Parco, in conformità in particolare con quanto stabilito dagli articoli 17 e 33 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 61 - Pesca nelle acque lacuali

- 1.** L'esercizio della pesca nelle acque lacuali del Parco è consentito, previa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamente nei laghi di Barrea e di Grotta Campanaro, secondo le modalità sotto precisate.
- 2.** L'esercizio della pesca nel lago di Barrea è consentito tra il ponte nuovo di Civitella Alfedena e la diga posta sotto l'abitato di Barrea con la sola esclusione del tratto posto in riva orografica destra e situato tra la ex-discardica di Civitella Alfedena e la località Colle Ciglio destinato a zona di riposo biologico.
- 3.** L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere rilasciata a chi sia già in possesso di valida licenza per la pesca nelle acque dolci rilasciata dalle competenti autorità. Essa è strettamente personale, deve riportare le complete generalità del titolare e il periodo di efficacia. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti nello specifico tariffario.

Art. 62 - Tempi e mezzi di pesca nelle acque lacuali

- 1.** La pesca nelle acque lacuali del Parco è consentita da un'ora prima del levare del sole ad un'ora dopo il tramonto. Per i periodi di divieto di pesca si fa riferimento a quanto previsto nei calendari ittici regionali.
- 2.** La pesca può essere esercitata con non più di due canne con lenza, con o senza mulinello, per ciascuna autorizzazione.
- 3.** Non è consentito l'uso di reti, tramagli e attrezzature similari. E' vietata la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate. E' vietata la pesca con sostanze tossiche, anestetiche, esplosive. Sono vietati, inoltre, l'uso e la detenzione di larve di mosca carnaria (bigattino).
- 4.** E' vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso di uova di salmone o di sangue solido o liquido e l'utilizzo di pesci e gamberi. E' consentito esclusivamente l'uso di esche naturali diverse da quelle sopra indicate ed artificiali, del cucchiaino, della mosca e del verme.

Art. 63 - Prelievo nelle acque lacuali

- 1.** Il quantitativo massimo pescabile è di 8 capi per giorno fatta eccezione per il persico reale per il quale non vengono posti limiti di prelievo.

Non è consentita la pesca delle seguenti specie:

- a) Barbo;
- b) Cavedano;
- c) Trota fario, limitatamente al lago di Barrea;
- d) Tutte le altre specie delle quali sia vietata la pesca nei calendari ittici regionali

Art. 64 - Pesca nelle acque fluviali

1. Al fine di limitare il carico alieutico rispetto ai caratteri morfologici e biologici dei corsi d'acqua, l'esercizio della pesca è consentito nelle sole acque dei fiumi Sangro, Melfa e Giovenco ai nativi o residenti dei comuni rivieraschi, in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 3 del presente regolamento nonché di regolare e valida licenza per la pesca nelle acque dolci, rilasciata dalle Autorità competenti. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti nello specifico tariffario.
2. L'esercizio della pesca è vietato nelle zone destinate a riposo biologico individuate con specifico atto dalla Direzione dell'Ente; in sede di prima applicazione le zone destinate a riposo biologico sono così individuate:
 - a) fiume Giovenco: tratto compreso tra le località "Ponte d'Aschi-Casalotto" e la "Centrale di sollevamento La Ferriera"
 - b) fiume Sangro: tratto che attraversa il centro abitato di Villetta Barrea (tra l'imbocco del canale di derivazione della centrale elettrica e il torrente Profulo); tratto di fiume compreso tra il km 54 della SR 83 Marsicana e la località Fonte della Regina; tratto che attraversa la Foce in Comune di Opi; tratto compreso tra le sorgenti e il km 42 della SR 83 Marsicana.
3. Le zone a divieto di pesca saranno opportunamente segnalate dall'Ente Parco.
4. Al fine di limitare il carico alieutico, per ciascuna stagione può essere rilasciato un numero massimo di 120 autorizzazioni per la pesca nel Fiume Sangro e di 50 autorizzazioni per la pesca nel Fiume Giovenco.

Art. 65 - Zona di pesca "no kill"

1. Nel tratto compreso tra le Foci di Opi e tra il km 53 e il Km 54 della SR 83 Marsicana è consentita la sola pesca "no kill". Nel tratto suddetto è consentita esclusivamente la pesca con la coda di topo, con non più di due mosche private dell'ardiglione. Il pesce catturato deve essere obbligatoriamente ed immediatamente rimesso in libertà.
2. La slamatura del pescato deve essere eseguita senza manipolazione dello stesso e recidendo il filo, ove necessario, in prossimità della bocca del pesce.

Art. 66 - Tempi e mezzi di pesca nelle acque fluviali

1. La pesca nelle acque fluviali del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è consentita dalla prima domenica del mese di aprile alla terza domenica di settembre, da un'ora prima del levare del sole ad un'ora dopo il tramonto e per tre giornate a settimana a scelta del pescatore.
2. La pesca può essere esercitata con una sola canna, con o senza mulinello, e con lenza armata con un solo amo e non più di due mosche nel caso dell'uso della coda di topo.
3. È vietato l'uso e la detenzione delle larve di mosca cartaria ed è vietata, altresì, qualsiasi forma di pasturazione.

Art. 67- Prelievo nelle acque fluviali

1. Nelle acque fluviali di cui al precedente art. 64 è consentito il prelievo di due soli capi al giorno per ciascun pescatore, capi che comunque non potranno avere lunghezza inferiore a 26 centimetri.

2. L'esercizio dell'attività di pesca dovrà essere interrotto non appena raggiunta la quota consentita dei due capi giornalieri.
3. E' vietata per tutto l'anno la pesca alla trota macrostigma, al gambero di fiume e all'alborella meridionale.

Art. 68 - Ripopolamenti, immissioni e recupero ambientale dei corsi d'acqua

1. È vietato operare ripopolamenti ed immissioni di specie ittiche ed acquatiche sia nelle acque fluviali che in quelle lacustri all'interno del territorio del Parco senza autorizzazione preventiva dell'Ente Parco.
2. Il Parco potrà procedere alla realizzazione di interventi di recupero ambientale dei corsi d'acqua interessati da attività di pesca e di progetti di ripopolamento e riqualificazione del patrimonio ittico. A tal fine l'Ente Parco potrà attivare collaborazioni con istituzioni scientifiche ed Associazioni di pescatori sportivi per verificare la possibilità di realizzare incubatoi di vallata per la riproduzione delle specie autoctone da utilizzare per gli eventuali ripopolamenti.

Art. 69 - Pesca di selezione

1. Per ragioni di riequilibrio ecologico e sulla base di apposite convenzioni con le associazioni di pescatori possono essere organizzate battute di pesca alle specie ittiche invasive per iniziativa e sotto la diretta sorveglianza dell'Ente Parco.

Art. 70 - Diritti di pesca

1. Il rilascio dei permessi di pesca avverrà a fronte del pagamento di una quota secondo le modalità individuate nello specifico tariffario.

Art. 71 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, la violazione delle norme del presente regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.

TITOLO XIV - INTRODUZIONE DI ARMI DA PARTE DI PRIVATI NEL TERRITORIO DEL PARCO

Art. 72 - Introduzione di armi - Generalità

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in ordine alle armi, agli oggetti alle stesse assimilati, agli esplosivi ed ai mezzi di cattura e fermo restando il possesso, ove prescritto dalle medesime leggi e regolamenti vigenti, di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, l'introduzione nel territorio del Parco, il trasporto e l'esportazione attraverso lo stesso, delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito da parte di privati, alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

2. Nel territorio del Parco è vietato il trasporto, a qualunque titolo, di balestre o archi da caccia.

Art. 73 - Soggetti esclusi

1. Ai fini del presente Regolamento non soggiacciono al divieto di introduzione di armi di cui al comma 3, lett. f), e di cui al comma 4, primo periodo, dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394:

- a) i soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931, n. 773, le armi indicate nel predetto articolo 42;
- b) gli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;
- c) il personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco;
- d) i dottori in veterinaria esercenti la relativa professione i quali possono detenere e portare nel territorio del Parco gli strumenti che, quand'anche catalogati e/o classificati come armi, sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.

Art. 74 - Obbligo di comunicazione per particolari categorie

1. All'interno del territorio del Parco, l'introduzione di armi, in deroga al divieto di cui all'art.11 della legge 394/91, è consentito previa comunicazione al Servizio di Sorveglianza del Parco e al CTA del CFS:

- a) ai soggetti autorizzati alla detenzione e trasporto di armi ai fini della difesa personale ed in forza della licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931, n. 773;
- b) alle guardie particolari giurate e al personale civile dipendente dallo Stato, addetto permanentemente a servizi particolari, il quale, per specifica disposizione regolamentare debba andare armato;
- c) a fabbricanti, commercianti e riparatori, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nel rispetto dei requisiti, delle condizioni e delle autorizzazioni previste nella legislazione vigente;

Art. 75 - Trasporto di armi per uso sportivo e da caccia

1. Su richiesta degli interessati, l'Ente Parco autorizza gli esercenti l'attività venatoria e i componenti delle società di tiro a segno riconosciute, domiciliati in uno dei Comuni del Parco, ad attraversare l'area protetta, sempre che non vi siano percorsi alternativi, con armi da tiro o da caccia o altri strumenti utilizzabili a scopo venatorio, per recarsi nei luoghi di caccia o tiro posti all'esterno del Parco o da quelli far ritorno nei Comuni di residenza o domicilio.

Art. 76 - Procedimento

- 1.** Gli interessati al trasporto di armi per uso sportivo debbono rivolgere apposita domanda all'Ente Parco, producendo copia della licenza del Questore rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo), specificando i luoghi per il raggiungimento dei quali chiedono di essere autorizzati al trasporto delle armi sportive, il modello e numero di matricola delle armi che intendono trasportare, nonché i calendari stabiliti per le esercitazioni e le gare, le autovetture che intendono utilizzare, il percorso che intendono seguire.
- 2.** Gli interessati al trasporto di armi da caccia debbono rivolgere apposita domanda all'Ente Parco, specificando le aree per il raggiungimento delle quali chiedono di essere autorizzati al trasporto di armi da caccia, il modello e numero di matricola delle armi che intendono trasportare, le autovetture che intendono utilizzare, il percorso che intendono seguire, il numero di eventuali cani che intendono trasportare.
- 3.** I richiedenti devono altresì precisare se e quando abbiano riportato condanne penali per uno dei reati di cui all'art. 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ovvero di cui all'art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, se hanno in corso procedimenti penali per gli stessi reati, se sono stati sanzionati per la violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Parco o se hanno in corso un procedimento per l'applicazione di tali sanzioni.
- 4.** L'Ente Parco, tramite il Servizio di Sorveglianza e il CTA del CFS, verifica l'esistenza delle condizioni previste per il porto di armi per uso sportivo o di caccia, accertando l'esistenza di eventuali motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al trasporto di armi nel territorio del Parco e, qualora ne sussistano i presupposti, rilascia l'autorizzazione.

Art. 77 - Caratteri dell'autorizzazione

- 1.** L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è personale e limitata all'annata venatoria o all'anno solare per la quale è concessa. Essa è rilasciata per il trasporto, con l'automezzo o gli automezzi indicati nella domanda, di non più di due fucili tra quelli dichiarati nella domanda, smontati e in custodia e di eventuali cani debitamente iscritti all'anagrafe canina. Essa è altresì limitata al trasporto sulla strada indicata all'atto della richiesta nonché alle giornate di caccia consentite nella regione di destinazione. L'autorizzazione riguarda anche il trasporto dai luoghi di caccia ai Comuni di residenza della selvaggina abbattuta secondo le modalità indicate nell'autorizzazione stessa. Qualunque violazione alla presente disposizione comporta, oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti, l'immediata revoca dell'autorizzazione ed il diniego della stessa per 2 anni consecutivi.
- 2.** L'autorizzazione non è concessa, ovvero è revocata, a chi abbia riportato sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per uno dei reati di cui all'art. 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ovvero di cui all'art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157. In particolare il diniego o la revoca dell'autorizzazione hanno carattere definitivo per i fatti previsti dalle lett. c) e d) dell'art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e per i fatti di cui all'art. 11, comma 3, lett. a) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, limitatamente alle fattispecie della cattura, uccisione e danneggiamento di animali, hanno durata massima di anni 3 negli altri casi. L'Ente Parco, qualora risultino contestazioni effettuate a norma degli articoli di cui al primo periodo del presente comma, per le quali l'oblazione non sia ammessa ovvero non sia stata effettuata nei 30 giorni successivi all'accertamento, dispone la sospensione dell'autorizzazione.
- 3.** L'autorizzazione non è parimenti concessa, ovvero è revocata, per un periodo di due anni a chi risulti essere stato destinatario di contestazioni effettuate per la violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Parco per le quali sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, non sia stata proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ovvero sia stato definito il relativo giudizio. Negli stessi casi, nelle more della definizione del procedimento amministrativo (ove cioè non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, sia stata proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ovvero non sia stato definito il relativo giudizio), l'Ente Parco può disporre la sospensione dell'autorizzazione.
- 4.** L'autorizzazione è revocata in caso di dichiarazioni non veritiere.

Art. 78 - Elenco delle persone autorizzate

1. L'Ente Parco verifica periodicamente, presso le Amministrazioni competenti, la permanenza delle condizioni favorevoli al mantenimento dell'autorizzazione al trasporto di armi dispone eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca, in caso di motivi ostativi sopravvenuti, aggiorna- periodicamente l'elenco delle persone autorizzate al trasporto di armi all'interno del Parco e lo trasmette al personale del Servizio di Sorveglianza del Parco nonché al C.T.A del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 79 - Detenzione e commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi

1. Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e ai regolamenti vigenti, la detenzione di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi, è consentita, nel territorio del Parco, nei locali ricadenti all'interno della Zona D del Piano del Parco. Nei locali esterni alle Zone suddette la detenzione è consentita solo previa autorizzazione dell'Ente Parco.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche per il deposito, nel territorio del Parco, di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.

3. Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e regolamenti vigenti e ferma restando la sussistenza della licenza rilasciata dalle competenti Autorità, il commercio, all'interno del territorio del Parco, di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi è consentito solo se i locali in cui si svolge la relativa attività ricadono all'interno della zona D di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 80 - Disposizione transitoria per i residenti nel territorio del Parco

1. I residenti e/o domiciliati nel territorio del Parco che, all'esterno della zona D come specificata al primo comma del precedente articolo 79, detengono presso l'abitazione ove risiedono o domiciliano le armi e gli oggetti alle stesse assimilati, ovvero esplosivi, da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti, entro il termine di giorni sessanta decorrente dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a comunicare all'Ente Parco le armi, gli oggetti alle stesse assimilati nonché gli esplosivi detenuti.

TITOLO XV - INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA

Art. 81 - Indennizzo

1. L'Ente Parco indennizza i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole, al patrimonio zootecnico ed alle strutture strettamente connesse all'esercizio dell'attività agricola o di allevamento.
2. L'indennizzo è determinato sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato sulla base di specifici sopralluoghi di verifica effettuati dai servizi competenti dell'Ente, eventualmente coadiuvati dal Corpo Forestale dello Stato-Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco ed assistiti, nel caso di nei casi di presunta predazione, da un veterinario scelto dal danneggiato e dal veterinario della ASL competente secondo le modalità degli articoli che seguono.

Art. 82 - Esclusioni e limitazioni

1. L'indennizzo non compete per danni arrecati al bestiame pascolante abusivamente, per il quale non venga osservata la normativa vigente o comunque non provvisto delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti (Regolamento di Fida Pascolo comunale, Regolamento di Polizia Veterinaria, norme sanitarie); parimenti, l'indennizzo non compete per danni agli apiari e agli allevamenti da cortile non in regola con la vigente normativa. Inoltre, l'indennizzo non compete per danni arrecati a strutture realizzate abusivamente.
2. Non sono inoltre ammessi ad indennizzo i danni:
 - a) relativi a terreni o colture abbandonati da almeno un anno fatti salvi i prato-pascoli di proprietà pubblica o privata ove regolarmente sfalciati;
 - b) arrecati a giardini, piante ornamentali, a spazi a verde di pertinenza di strutture abitative e ricettive;
 - c) arrecati a colture forestali naturali spontanee, di qualunque età, di proprietà pubblica o privata ed ai pascoli naturali di proprietà pubblica o privata. Ove il danno ai pascoli naturali interessi oltre l'80% della superficie complessiva del pascolo in concessione o in affitto ad una determinata azienda nel corso di un'unica stagione pascoliva l'azienda potrà richiedere il rimborso della quota di fida pascolo o di affitto relativa a quella annualità;
 - d) arrecati a colture forestali artificiali (da legno o meno) di proprietà pubblica o privata, di qualunque età, che godano di finanziamenti comunitari o di altra fonte. L'Ente Parco potrà comunque procedere, ove richiesto, al rilascio al proprietario della coltura di certificazione attestante il danno prodotto dalla fauna selvatica; l'indennizzo verrà comunque corrisposto laddove ci sia obbligo di ripristino degli impianti;
 - e) relativi al patrimonio zootecnico, nei casi di assenza della carcassa dell'animale; Nel caso di oggettiva impossibilità di accertamento della causa del danno il Parco riconoscerà un indennizzo pari al 30% del valore dell'animale, come determinato nel presente regolamento, per tenere conto della probabilità oggettiva di predazione.

Art. 83 - Denuncia

1. La denuncia del danno deve essere effettuata dall'interessato al Parco entro le 48 ore successive alla scoperta. La denuncia deve essere effettuata in carta libera, impiegando uno degli appositi moduli predisposti dall'Ente Parco e deve contenere tutti gli elementi in esso indicati. La denuncia deve altresì contenere l'attestazione che il danneggiato non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro ente e che da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente.
2. La denuncia può essere fatta anche verbalmente o telefonicamente, purché siano indicati con precisione i dati essenziali all'effettuazione del sopralluogo. La partecipazione del danneggiato o di un suo delegato al sopralluogo di cui al precedente art. 81 è obbligatoria.

3. In caso di danni alle colture il danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata per almeno cinque giorni successivi alla presentazione della denuncia, al fine di consentire l'accertamento del danno.

Art. 84 - Accertamento

1. I soggetti incaricati dei compiti di cui all'art. 81 redigono, durante un sopralluogo da svolgersi alla presenza ed in contraddittorio con il denunciante, un verbale contenente i dati della denuncia di cui all'art. 83, l'accertamento dell'effettività del danno, e le altre necessarie informazioni. La valutazione dell'indennizzo verrà effettuata, ove possibile, in sede di accertamento del danno; in caso questo non fosse possibile la valutazione verrà effettuata presso il servizio responsabile dei procedimenti in materia di danno.

2. Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale, ricevendone copia, questo costituisce proposta formale e motivata di indennizzo.

3. Qualora il danneggiato non sottoscriva il verbale, lo stesso è comunque trasmesso all'ufficio del Parco responsabile del procedimento che, fatti gli accertamenti del caso, proporrà al danneggiato l'indennizzo risultante dagli elementi istruttori, dando allo stesso un congruo termine per l'accettazione. In caso di ulteriore rifiuto da parte del danneggiato, si procederà come previsto dal successivo art. 91.

Art. 85 - Valutazione del danno al bestiame ed agli apiari

1. Nel caso di danni al bestiame, il valore di riferimento per l'indennizzo è assunto per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l'eventuale perdita di frutti e l'iscrizione ad albi genealogici e registri ufficiali, sulla base del tariffario dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Nel caso di soggetti non valutati da tale Istituto il valore di riferimento per l'indennizzo è assunto sulla base del tariffario allegato al presente regolamento, aggiornato semestralmente.

L'iscrizione degli allevamenti a libri genealogici dovrà essere comunicata all'inizio di ciascun anno all'Ente, a cura dell'allevatore o delle associazioni di categoria

2. Nel caso il danno riguardi animali da lavoro, l'indennizzo è maggiorato del 20% rispetto al valore riportato nel tariffario.

3. Il ferimento di animali da parte della fauna del Parco è indennizzato, previo accertamento nei modi previsti nei precedenti articoli, sulla base delle fatture o degli scontrini fiscali relativi all'acquisto di medicinali e articoli sanitari in genere finalizzati alla cura delle ferite subite, nonché delle spese veterinarie adeguatamente documentate. Per le specie da latte verrà indennizzato il mancato prodotto sino al sopraggiungere del periodo di asciutta.

4. Nel caso di danni agli apiari il Parco indennizzerà, fatti salvi gli accertamenti dell'osservanza di quanto stabilito all'art. 81, sia i danni alle famiglie sia i danni alle strutture.

5. La valutazione deve essere effettuata in tempo utile per permettere l'effettivo accertamento del danno.

Art. 86 - Valutazione del danno alle colture

1. Nel caso di danni alle colture la valutazione è effettuata sulla base di specifico tariffario, aggiornato annualmente. Qualora un danno si verifichi nelle prime fasi di una coltura e comunque questa sia sostituibile o riseminabile, vengono indennizzate le spese vive di sostituzione o semina sostenute, maggiorate del tasso di interesse legale.

2. I danni a prati e prati pascoli sono determinati sulla base dell'effettivo mancato reddito per una annualità, anche tenendo conto delle oggettive limitazioni alle operazioni colturali indotte dai danni arrecati, oltre alle eventuali spese di ripristino delle colture danneggiate.

3. Per i danni alle colture, la soglia minima, o franchigia, al di sotto della quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio d'impresa, e pertanto non viene indennizzato, è pari al 5% della produzione teorica.

4. La valutazione deve essere eseguita di norma entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, fermi restando gli adempimenti di legge. Qualora la valutazione richieda la necessità di una verifica dell'entità del danno a fine ciclo produttivo le parti, in sede di primo accertamento, sottoscrivono un accordo in cui attestano l'avvenuto danno e rinviando la quantificazione dello stesso alla fine del ciclo produttivo. Le spese per la valutazione del danno sono a carico dell'Ente Parco.

Art. 87 - Valutazione del danno alle strutture

1. Nel caso di danni alle strutture strettamente connesse all'esercizio delle attività agricole e di allevamento la stima del danno è determinata in base ad apposita perizia tecnica, da effettuarsi a carico dell'Ente Parco eventualmente affiancato da un perito della parte danneggiata, con oneri a proprio carico.

Art. 88 - Danni da orso

1. In considerazione dell'importanza della specie e della necessità di ridurre i conflitti e favorire la coesistenza tra orso ed uomo, l'Ente Parco indennizza tutti i danni provocati dall'orso bruno marsicano ad animali, colture o cose, anche non strettamente connesse all'attività agricola o di allevamento, purché accertati con le procedure di cui ai precedenti articoli, e fatte salve le esclusioni di cui all'art. 82, comma 1 e la franchigia stabilita all'art. 86, comma 3.

Art. 89 - Danni da cane e da cane inselvatichito

1. L'Ente Parco non indennizza i danni provocati a capi di bestiame da cani, sia domestici sia inselvatichiti.

2. Nei casi in cui sussista il dubbio circa la causa del danno tra lupo e cane, verranno assunte specifiche informazioni circa la probabilità di frequenza delle varie aree da parte dei branchi di lupi, che costituiranno la base per la valutazione della ammissibilità dell'indennizzo.

3. Al fine di evitare l'abbandono indiscriminato di cani da lavoro e/o la mancata custodia dei cani al seguito del bestiame domestico che comportano un incremento della popolazione di cani rinselvatichiti, l'Ente Parco si riserva la possibilità di effettuare dei controlli mirati volti ad accertare l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina.

Art. 90 - Liquidazione

1. L'Ente Parco liquida l'indennizzo all'avente diritto entro novanta giorni dal ricevimento della denuncia da parte del danneggiato, anche nel caso di denuncia verbale o telefonica. A tal fine è tenuto, presso il Servizio di Sorveglianza dell'Ente, uno specifico registro delle denunce verbali e telefoniche.

Art. 91 - Contenzioso

1. Avverso la quantificazione e valutazione del danno, come stabilita nei precedenti artt. 84, 85, 86, 87 e 88, il danneggiato può presentare motivato ricorso presso la Commissione di Valutazione straordinaria istituita

presso l'Ente Parco con il compito di definire le istanze aventi carattere di particolare complessità e delicatezza, costituita da un membro dell'Ente Parco, un rappresentante delle associazioni degli allevatori o degli agricoltori e un tecnico esterno (veterinario od agronomo a seconda della tipologia del danno) competente per la materia individuato di comune accordo. La Commissione si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessità e le sue decisioni sono inappellabili. Resta salva la possibilità di ricorso al giudice amministrativo.

Art. 92 - Misure di prevenzione

- 1.** L'Ente Parco può disporre, oltre all'indennizzo, la realizzazione, da parte del danneggiato, di misure ed opere di prevenzione del danno, al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti il rischio di danneggiamento delle colture e del patrimonio zootecnico, indicando modi e tempi per la loro realizzazione. Nel caso in cui tali opere o misure non vengano messe in atto nei tempi indicati, il successivo eventuale danno verrà indennizzato in misura pari al 50% rispetto alla stima del danno stesso. Successivi danni, in caso di ulteriore inadempienza, non verranno indennizzati. Le spese connesse alla realizzazione delle opere e delle misure di cui al punto precedente sono a carico del Parco, sulla base di specifica stima economica effettuata dall'Ente Parco stesso.
- 2.** Qualora la realizzazione delle opere e delle misure di cui al punto precedente comporti, sulla base di specifica stima economica effettuata dall'Ente Parco, una spesa superiore all'indennizzo proposto, l'Ente Parco provvederà ad integrare l'indennizzo stesso.
- 3.** L'effettiva erogazione dell'indennizzo avverrà in tal caso, e se necessario, in misura non superiore al 50% attraverso anticipazioni; il saldo avverrà ad accertamento, da parte dell'Ente Parco, della regolare esecuzione delle opere o delle misure previste.
- 4.** Il Parco può concedere in comodato d'uso gratuito, ovvero a seconda delle condizioni concrete donare, ad apicoltori e ad allevatori che esercitano l'apicoltura od il pascolo in aree particolarmente a rischio d'attacco da parte di carnivori, recinzioni elettrificate e relativi accessori. Al fine di un efficace utilizzo di tali recinzioni, il Parco fornisce anche la necessaria assistenza tecnica ai beneficiari.

Art. 93 - Premio sostitutivo per la gestione dei pascoli e degli allevamenti

- 1.** Al fine di incentivare la razionale gestione dei pascoli e degli allevamenti di bestiame nel Parco e di diminuire il conflitto di tali attività con la fauna selvatica, l'Ente Parco può assegnare specifici premi in sostituzione degli indennizzi previsti dai precedenti articoli. L'adesione al premio da parte dell'allevatore è volontaria.
- 2.** A tal fine l'Ente Parco definisce per ciascun soggetto aderente un punteggio basato su indicatori di struttura e consistenza aziendale, di corretta gestione dei pascoli e degli allevamenti e sull'esistenza di misure di prevenzione del danno, stabilendo su tale base un premio annuo che indennizzi il rischio oggettivo di subire danni da predatori e sostituisce l'indennizzo dei danni che eventualmente si verificassero.
- 3.** Tale premio sarà destinato prioritariamente alla realizzazione delle opere e misure di protezione previste nel precedente art. 92, oppure ad altre opere o misure correlate alle effettive condizioni locali di esercizio dell'attività. A tal fine il Parco, qualora necessario, redigerà specifici progetti di concerto con gli interessati.

Art. 94 - Danni nella zona di protezione esterna e nell'Area Contigua

- 1.** Nella Zona di Protezione Esterna e, qualora istituita, nell'Area contigua di cui all'art. 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco indennizza, secondo le procedure e le modalità di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, i danni provocati dalle seguenti specie animali, in quanto strettamente protette e facenti parte delle popolazioni animali del Parco:

- a) Orso Bruno marsicano
- b) Lupo
- c) Lince
- d) Aquila Reale e altri rapaci.

2. L'indennizzo dei danni provocati in tali aree da altre specie, in quanto soggette a gestione venatoria, rimane di competenza degli Enti locali territorialmente competenti, fatta salva la possibilità di specifica intesa tra questi e l'Ente Parco volti all'indennizzo da parte del Parco, nella misura massima del 50%, dei danni causati dal cervo e dal capriolo, in considerazione delle necessità di protezione di tali specie.

Art. 95 - Evoluzione del danno nel tempo

1. Ove il danno arrecato al bestiame dalla fauna del Parco evolva fino alla morte dell'animale, l'interessato, qualora sia già stato instaurato il procedimento per l'indennizzo, deve comunicare entro 2 giorni all'Ente Parco l'evento sopravvenuto. Il Responsabile del procedimento dispone, eventualmente, un ulteriore sopralluogo di accertamento. La comunicazione dell'evento ulteriore fa decorrere ex novo i termini di cui all'art. 15 comma 4 della Legge 394/91.

2. Ove la morte dell'animale sopraggiunga, a seguito dei danni precedentemente riportati, in tempo successivo alla corresponsione dell'indennizzo per il danno precedente, l'interessato deve avviare un nuovo procedimento di indennizzo a termine del quale, qualora sia riconosciuto il nesso di causalità, la quantificazione dell'indennizzo deve essere decurtata della somma già corrisposta.

Art. 96 - Indennizzo in natura

1. L'Ente Parco ha facoltà di indennizzare i danni al patrimonio zootecnico reintegrando l'allevatore di animali di specie, razza, età, sesso, status biologico e destinazione economica simile a quelli danneggiati o perduti.

Art. 97 - Monitoraggio

1. Ogni anno, entro il 31 gennaio, la Direzione dell'Ente Parco, avvalendosi del Servizio di Sorveglianza, presenta al Consiglio Direttivo una relazione contenente il rendiconto degli interventi effettuati nell'anno precedente.

TITOLO XVI - NORME FINALI

Art. 98 - Sanzioni

- 1.** Ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, salva l'applicazione delle sanzioni penali ove ne ricorrano le ipotesi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nella parte normativa del Piano dell'Ente Parco nonché nei provvedimenti emanati dall'Ente Parco in base al Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1.032,00 secondo le previsioni indicate nell'apposito regolamento delle sanzioni.
- 2.** Tale sanzione è irrogata secondo i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 della legge medesima.
- 3.** Ai sensi del combinato disposto dall'art. 29, comma 1 e 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'art. 27, co. 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il Direttore dell'Ente Parco, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano, dal Regolamento, da provvedimenti emanati in base al Regolamento, ovvero in difformità dal Nulla Osta, previa l'immediata sospensione dell'attività medesima, ordina, compatibilmente col fatto commesso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore.